

N. 02571/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00644/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. Amm.;

sul ricorso numero di registro generale 644 del 2012, proposto da:
[omissis] rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Ranieri, con domicilio eletto presso [omissis];

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia in persona del dirigente generale legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dapprima dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bari e quindi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliario ex lege;

per l'annullamento

del provvedimento di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi ad effettuare le prove scritte del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con Ddg del 13 luglio 2011, nella parte in cui i ricorrenti ne sono esclusi, nonché di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, compresi i verbali con i quali la Commissione Esaminatrice di cui al Decreto del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha stabilito le modalità di svolgimento della prova ed i criteri di valutazione della stessa nella parte in cui siano in contrasto con le norme di cui al Bando di Concorso di cui al d.P.R. n. 140/2008 e con i principi sub art. 97 della Costituzione,

ivi compreso ogni atto con cui sono stati adottati e selezionati i quesiti sottoposti ai candidati nella suddetta prova preselettiva, nella parte in cui siano in contrasto con le norme di cui al bando di concorso di cui al d.P.R. n. 140/2008 e con i principi di cui all'art. 97 Cost.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del 9 marzo 2012 dell'Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola - ANP in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Prof. Federico Tedeschini e Pierpaolo Salvatore Pugliano e domiciliata presso lo studio Tedeschini in Roma, Largo Messico, n. 7;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2012 il dott. Pierina Biancofiore;

Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza, anche in relazione alla possibilità di decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata;

RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato alla amministrazioni in epigrafe e presso il TAR Puglia, Bari in data 16 novembre 2011 e depositato il successivo 23 novembre, i ricorrenti si sono opposti alla esclusione dalle prove preselettive tenutesi in data 12 ottobre 2011 in Puglia in relazione al bando per il reclutamento di dirigenti scolastici adottato con D.dg. del 13 luglio 2011. Hanno anche impugnato gli atti con i quali sono state decise a livello regionale le modalità ed i criteri di svolgimento delle dette prove preselettive.

Previa disamina dei motivi per cui hanno ritenuto di impugnare i ridetti atti dinanzi al TAR Puglia, hanno opposto i seguenti motivi di gravame:

1. Violazione di legge, violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per difetto di motivazione; violazione del bando, del d.P.R.n. 140 del 2008 e dell'art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifeste e falsità dei presupposti, violazione dei principi fondamentali sottesi all'attività della pubblica amministrazione.
2. Erroneità delle domande.
3. Contemporaneità della prova di esame rispetto alle altre sedi di concorso.

Concludono chiedendo l'ammissione con riserva al prosieguo delle prove anche con provvedimento presidenziale inaudita altera parte, chiedendo altresì l'accoglimento dell'istanza cautelare e del ricorso.

Con decreto del presidente del TAR Puglia n. 919 del 24 novembre 2011 è stata accolta la misura cautelare d'urgenza invocata dai ricorrenti, nella considerazione della prossimità della data di svolgimento delle prove scritte prevista per il 14 e 15 dicembre 2011 e con successivo decreto presidenziale del 12 dicembre a n. 984 il precedente decreto di ammissione con riserva veniva revocato, sul presupposto della incompetenza del TAR Puglia sulla materia, dal momento che l'impugnativa investiva anche atti generali a valere sul territorio nazionale e non limitatamente alla Regione Puglia, in conformità a quanto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n. 19 del 14 novembre 2011.

Con memoria del 5 dicembre 2011 l'Amministrazione costituitasi in giudizio ha opposto eccezione di incompetenza del TAR adito a favore del TAR Lazio, ha eccepito l'improcedibilità del gravame per mancata integrazione del contraddittorio ed ha rassegnato conclusioni opposte a quelle dei ricorrenti.

Su richiesta degli interessati e nell'approssimarsi delle date delle prove scritte il TAR Puglia ha rigettato la richiesta di riesame e revoca del decreto n. 984 del 12 dicembre 2011 con decreto n. 1016 del 16 dicembre 2011.

Infine con ordinanza collegiale del 22 dicembre 2012 n. 1903 il TAR Puglia ha declinato la propria

competenza sul ricorso che quindi è stato riassunto dinanzi al TAR Lazio con deposito del 27 gennaio 2012.

Riassunto il ricorso dinanzi al TAR Lazio è stato, infine, trattenuto per la decisione in forma semplificata alla Camera di Consiglio del 15 marzo 2012, avvertitene all'uopo le parti costituite.

DIRITTO

1. Si prescinde dalle eccezioni proposte dai ricorrenti perché il ricorso è nel merito infondato.

Con esso gli interessati impugnano l'esclusione per mancato superamento della prova preselettiva del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici andito con D.dg. del 13 luglio 2011.

2. Avverso tale esclusione ed i criteri di valutazione delle prove preselettive i ricorrenti osservano che ai sensi dell'art. 12 del Bando la Commissione esaminatrice può avvalersi dell'ausilio di sistemi informatici per la correzione delle risposte ed al fine di accertare "le conoscenze di base per l'espletamento della funzione dirigenziale in relazione alle tematiche..." in base all'art. 5, comma 1 del d.P.R. n. 140/2008, mentre la stessa si è, invece, servita esclusivamente dello strumento della correzione mediante lettura ottica, ciò comportando l'inopinata ed illegittima esclusione dei ricorrenti.

Gli interessati oppongono che nella preselezione affrontata in realtà si sono trovati a fronteggiare due prove: la scelta delle domande formulate correttamente e la valutazione delle risposte esatte e ciò in quanto oltre un migliaio di quesiti erano formulati erroneamente o ammettevano una risposta erranea.

In realtà i ricorrenti come tutti gli altri candidati hanno dapprima studiato su una banca dati di domande delle quali circa un migliaio errate, memorizzandone tuttavia la risposta errata e successivamente si sono trovati ad effettuare la prova senza detti quesiti, che sono stati annullati dal Ministero prima del suo svolgimento, con conseguente dimostrazione della più totale disorganizzazione dello stesso.

Sostengono ancora che lo svolgimento della prova preselettiva ha prodotto un'ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati che non hanno incontrato errori nei quesiti loro sottoposti e candidati che del tutto casualmente invece si sono imbattuti in numerosi errori.

Su questo ha notevolmente influito il tempo di redazione delle risposte, in media 45 secondi, dato che le operazioni richieste ai fini di individuare la domanda e la risposta era ripartito su ben quattromila domande nell'ambito delle quali ricercare quelle assegnate.

Lamentano che le prove sono iniziate con un incredibile ritardo di quasi quattro ore rispetto alle altre sedi di concorso.

3. Le censure non possono essere condivise.

Va rilevato che la circostanza che l'amministrazione si sia affidata alla correzione della prova preselettiva mediante strumenti di lettura ottica delle risposte non rappresenta una scelta viziata in partenza, come sembrano sostenere gli interessati, ma è espressamente consentito dall'art. 7, comma 2 bis del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i stante il quale: "Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione", come è esattamente accaduto nel caso in esame in cui la preselezione è stata affidata al FORMEZ.

Trattasi inoltre di una scelta organizzativa che sarebbe sindacabile soltanto sotto i profili

dell'eccesso di potere per manifesta irrazionalità o sproporzione, che oltre tutto nel caso in esame non sono state neppure dedotte.

Sotto questo profilo priva dei ridetti profili di illegittimità appare la procedura di preselezione, laddove si consideri, secondo quanto pure osservato dalla resistente Amministrazione dell'istruzione, che la procedura affidata al FORMEZ è stata impiegata in numerose altre occasioni di selezioni pubbliche che hanno visto la partecipazione di svariate decine di migliaia di candidati ed ha lo scopo di assicurare la massima tempestività e trasparenza proprio in presenza del cospicuo numero dei candidati.

Conclusivamente, inoltre, per giurisprudenza sull'argomento, la correzione delle prove preselettive mediante strumenti automatizzati risponde al criterio di limitare la discrezionalità della Commissione esaminatrice affidando a criteri obiettivi detta correzione (TAR Sicilia, Palermo sezione I, 23 aprile 2008, n. 511).

4. Con un altro gruppo di doglianze i ricorrenti fanno valere sostanzialmente una presunta disparità di trattamento che si sarebbe venuta a creare tra i candidati per avere fatto affidamento sui quesiti messi a disposizione per la preparazione al concorso e quelli successivamente oggetto della selezione delle domande, effettuata il giorno della prova e dai quali erano stati eliminati a cura dell'Amministrazione numerosi quesiti errati. Tale accadimento sarebbe ricaduto in termini di stress ed in termini di rendimento dei candidati tra i quali per alcuni, anche a causa del ridotto tempo a disposizione per effettuare tutte le operazioni di individuazione delle domande nel cd. "librone" che conteneva oltre quattromila quiz e per l'individuazione della risposta.

Come posto in rilievo dalla locale Avvocatura distrettuale nella memoria di costituzione e con osservazione del tutto condivisibile e pure mutuata dalla sentenza del TAR n. 33368 del 10 novembre 2010 riguardante un maxi concorso presso l'amministrazione dei Beni Culturali "anche l'erroneità o l'equivocità di alcuni quesiti è inconferente atteso che, quand'anche essi fossero incerti o sbagliati nella risposta, tale incertezza non inciderebbe sulla par condicio dei concorrenti, tutti chiamati a rispondere sui medesimi quesiti bene o male confezionati".

Sostanzialmente la disparità di trattamento non appare predicabile laddove, come sarebbe avvenuto nel caso in esame secondo la ricostruzione dei ricorrenti, pur essendo stati eliminati, prima della prova preselettiva, circa un migliaio di quesiti dalla banca dati in quanto la stessa amministrazione si è resa conto della loro erroneità o della erroneità delle risposte, tuttavia sarebbero rimaste ancora domande errate nel cd. "librone" dei test somministrato il giorno dell'esame. Come rilevato dal TAR la parità di trattamento nel giorno dell'esame appare sussistere in quanto ai candidati presentatisi il giorno dell'esame è stata sottoposta la stessa banca dati di domande, nell'ambito della quale una procedura di sorteggio automatizzata ha individuato quelle di ciascuno; sono stati cioè posti tutti nella stessa condizione, di affrontare col loro bagaglio culturale le domande estratte.

5. Quanto al tempo, ritenuto estremamente esiguo, di 45 secondi assegnato per rispondere a ciascuna domanda, va rilevato che, come osservato in altre analoghe circostanze dalla sezione: "Va escluso che l'esistenza di possibili errori nelle procedure selettive con il sistema dei quesiti a risposta plurima, determinando problematicità nella risoluzione dei relativi quesiti, possa da dar luogo a disparità di trattamento tra i concorrenti, essendo regola di comune esperienza che il candidato, il quale disponga di un lasso di tempo a volte molto limitato, proceda in via logica a rispondere prioritariamente a quiz sui quali si sente particolarmente sicuro, riservando alla parte finale della sua applicazione intellettuale la soluzione di quiz che ritiene più problematici" (TAR Lazio sezione III bis, 10 marzo 2010, n. 3652 cita TAR Campania, Napoli, sezione VIII, 14 gennaio 2010, n. 87).

6. Per le superiori considerazioni il ricorso va respinto.

7. La delicatezza delle questioni trattate consente la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)